

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

7 ottobre 2003

FINALE
A5-0330/2003

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato
(COM(2002) 562 – C5-0517/2002 – 2002/0247(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Roberta Angelilli

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	38

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 4 novembre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato (COM(2002) 562 – 2002/0247(CNS)).

Nella seduta del 7 novembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0517/2002).

Nella riunione del 10 dicembre 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatrice Roberta Angelilli.

Nelle riunioni del 21 gennaio, 9 luglio e 30 settembre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Roberta Angelilli (relatrice), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Alain Krivine (in sostituzione di Ilka Schröder), Jean Lambert (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Baroness Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Hartmut Nassauer, Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Thierry Cornillet), Hubert Pirker, Martine Roure, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Christian Ulrik von Boetticher e Christos Zacharakis (in sostituzione di Bernd Posselt).

La commissione giuridica e per il mercato interno ha deciso il 20 febbraio 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 7 ottobre 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato
(COM(2002) 562 – C5-0517/2002 – 2002/0247(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 562)¹,
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0517/2002),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0330/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 45 E del 25.2.2003, pagg. 69-89.

² GU C 95 E del 23.4.2003, pagg. 40-44.

Emendamento 1
Considerando 1

(1) L'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. ***Le misure volte alla tutela delle vittime di reato devono fare parte della realizzazione di questo obiettivo.***

(1) L'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. ***L'instaurazione progressiva di detto spazio richiede l'adozione da parte degli Stati membri di misure legislative minime che prevedano un sistema di risarcimento per le vittime di reati.***

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 2
Considerando 2

(2) Il piano d'azione ***di Vienna*** del Consiglio e della Commissione ***del 1998*** sollecitava una soluzione per la questione dell'assistenza alle vittime attraverso un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento alle vittime e una valutazione della fattibilità di un'azione a livello di Unione europea.

(2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione ***sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio GAI del 3 dicembre 1998¹***, sollecitava, ***in particolare al punto 19 e al punto 51, lettera c)***, una soluzione per la questione dell'assistenza ***e del sostegno*** alle vittime attraverso un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento alle vittime e una valutazione della fattibilità di un'azione a livello di Unione europea.

¹ *GU C 19 del 23.1.1999, pag 1.*

Motivazione

È necessario riportare in forma più corretta il titolo del cosiddetto "piano d'azione di Vienna", perlomeno quando lo si cita per la prima volta nel testo legislativo.

D'altro canto, è opportuno fare riferimento ai punti precisi del citato piano d'azione che costituiscono una motivazione importante del contenuto dell'iniziativa legislativa.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) *La* Commissione ha presentato una comunicazione "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" *nel 1999*.

(3) *Il 14 luglio 1999 la* Commissione ha presentato *al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale* una comunicazione *intitolata* "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". *Il 15 giugno 2000¹ il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.*

¹ *GU C 67 del 1°3.2001, pag. 304.*

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé. Si indicano gli elementi di fatto che hanno avuto una rilevanza nella genesi della direttiva.

Emendamento 4

Considerando 4

(4) *In considerazione di questa comunicazione, le* conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 *sollecitavano* l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, *nonché delle* spese legali. *Inoltre*, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, pubblici *e* non governativi, di assistenza e tutela delle vittime.

(4) *Le* conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del *15 e 16 ottobre 1999, in particolare al punto 32, stabiliscono* l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, *anche per quanto riguarda le* spese legali. *Parimenti*, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, *tanto* pubblici *quanto* non governativi, di assistenza e tutela delle vittime.

Motivazione

Occorre precisare il punto delle conclusioni del Consiglio europeo che contiene il mandato politico concreto per legiferare a livello comunitario in difesa delle vittime della criminalità.

Emendamento 5

Considerando 5

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. **Questa** decisione, **basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea, consente alle vittime di chiedere un** risarcimento **all'autore** del reato nel corso del procedimento penale. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato non viene trattata.

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. **L'articolo 9 di detta** decisione **quadro invita gli Stati membri a garantire alla vittima di un reato il diritto di ottenere una decisione relativa al** risarcimento **da parte dell'autore** del reato nel corso del procedimento penale. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato **a livello dell'Unione europea** non viene trattata.

Motivazione

L'emendamento precisa il testo, omettendo nel contempo ciò che si considera superfluo.

Emendamento 6 Considerando 6

(6) La Commissione ha adottato un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reato il 28 settembre 2001. Il Libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi che un'iniziativa comunitaria dovrebbe perseguire al fine di mettere in atto le conclusioni di Tampere relativamente al risarcimento delle vittime di reato.

(6) La Commissione ha adottato un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reato il 28 settembre 2001. Il Libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi che un'iniziativa comunitaria dovrebbe perseguire al fine di mettere in atto le conclusioni di Tampere, **in particolare il punto 32**, relativamente al risarcimento delle vittime di reato.

Motivazione

Occorre precisare il punto delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere che contiene il mandato politico concreto per legiferare a livello comunitario in difesa delle vittime della criminalità.

Emendamento 7 Considerando 7

(7) Le reazioni al Libro verde, tra cui la risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato economico e sociale, invocavano la fissazione di norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea ed un migliore accesso a tale risarcimento nelle situazioni

(7) Le reazioni al Libro verde, tra cui la risoluzione del Parlamento europeo **del 24 settembre 2002** e il parere del Comitato economico e sociale, invocavano la fissazione di norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea ed un migliore accesso

transfrontaliere.

a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere.

Motivazione

È necessario indicare la data precisa di approvazione della risoluzione, allo scopo di poter collocare quest'ultima nel tempo.

Emendamento 8 Considerando 8

(8) Gli obiettivi della presente direttiva sono di fissare norme minime **per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea** e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Il perseguimento di questi obiettivi risponde **alla richiesta espressa** dal Consiglio europeo di Tampere e corrisponde a quanto contemplato nel Libro verde e nelle reazioni allo stesso.

(8) Gli obiettivi della presente direttiva sono, **da un lato**, di fissare norme minime **che garantiscano, a livello dell'Unione europea, che ciascuno Stato membro risarcisca le vittime di reati commessi nel suo territorio** e, **dall'altro**, di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, **vale a dire quando il reato è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima**. Il perseguimento di questi obiettivi risponde **alle indicazioni date** dal Consiglio europeo di Tampere e corrisponde a quanto contemplato nel Libro verde e nelle reazioni allo stesso.

Motivazione

L'emendamento indica in modo molto più chiaro i due obiettivi essenziali della proposta di direttiva, che sono quello di "fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reati", esposto nella sezione 1 della stessa (articoli da 1 a 15), e quello di disciplinare "l'accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere", di cui nella sezione 2 (articoli da 16 a 23).

Emendamento 9 Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) È opportuno che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni giuridiche e regolamentari mediante l'adozione di norme minime, fino a riuscire a realizzare l'obiettivo di offrire alle vittime di reati un livello di protezione sufficiente, indipendentemente dallo Stato membro in cui esse si trovano.

L'adozione di dette norme non deve impedire che gli Stati membri possano introdurre o mantenere norme più

favorevoli nei confronti delle vittime di reati, e nessuno Stato membro potrà invocare le norme in questione per giustificare un abbassamento del livello delle prestazioni già stabilito.

Motivazione

L'Unione europea deve adottare le misure necessarie a limitare gli effetti iniqui che possono derivare dai livelli diversi di risarcimento attualmente esistenti nei vari Stati membri, dal momento che l'importo del risarcimento o la possibilità di ottenerlo variano in funzione dello Stato membro di residenza della vittima o dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, senza contare che in due Stati membri non esiste ancora una normativa al riguardo.

Analogamente, l'Unione europea deve garantire che sull'accesso al risarcimento statale delle vittime non influisca negativamente il luogo in cui è stato commesso il reato, ragion per cui è assolutamente necessario adottare misure speciali che prendano in considerazione le vittime in situazione transfrontaliera, vale a dire le vittime che hanno subito il reato in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

D'altro canto, tenuto conto delle sostanziali differenze esistenti fra i vari Stati membri in questa materia, nonché dei diversi livelli socioeconomici di questi ultimi, la direttiva propone di istituire norme minime e non un'armonizzazione. Ciò consentirà agli Stati membri che lo desiderano di mantenere o introdurre disposizioni più generose a favore delle vittime di reati.

Emendamento 10

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Le necessità della vittima del reato devono essere valutate e trattate in forma integrata, onde evitare misure parziali o incoerenti, suscettibili di portare ad una vittimizzazione secondaria.

Motivazione

Le misure di sostegno alla vittima devono essere molteplici e concepite in modo globale, ed essere essenzialmente di due tipi: misure destinate a porre rimedio alla sofferenza psicologica e misure destinate a risarcire i danni materiali subiti.

Emendamento 11
Considerando 10

(10) Essendo le misure contenute nella presente direttiva necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e non essendo *previsti* nel trattato i poteri *specifici* per adottare uno strumento giuridico a tal fine, deve essere *applicato* l'articolo 308 del trattato.

(10) Essendo le misure contenute nella presente direttiva necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e non essendo *previste* nel trattato ***CE disposizioni specifiche che attribuiscono alle istituzioni comunitarie le competenze e i poteri d'azione*** per adottare uno strumento giuridico a tal fine, deve essere ***scelto come base giuridica di detto strumento*** l'articolo 308 del trattato ***CE***.

Motivazione

Si è migliorato il testo sotto il profilo della chiarezza e della precisione.

Emendamento 12
Considerando 11

(11) ***È ampiamente riconosciuto che*** le vittime di reati, ***in molti casi, non*** possono ottenere un risarcimento ***dall'autore*** del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie a soddisfare una condanna per danni o in quanto l'autore può rimanere sconosciuto o non ***poter*** essere utilmente perseguito.

(11) ***In pratica*** le vittime di reati ***raramente*** possono ottenere un risarcimento ***integrale da parte dell'autore*** del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie a soddisfare una condanna per danni o in quanto l'autore può ***essere scomparso o*** rimanere sconosciuto o non essere utilmente ***processato o*** perseguito.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 13
Considerando 12

(12) Per fare fronte a questa situazione, tredici Stati membri hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato che consentono di risarcire le vittime di reati. Tali sistemi presentano però ampie divergenze per quanto riguarda le vittime

(12) Per fare fronte a questa situazione, tredici Stati membri hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato che consentono di risarcire ***con carattere sussidiario*** le vittime di reati, ***quando esse abbiano esaurito, entro limiti ragionevoli,***

che possono ottenere il risarcimento e i criteri per determinare il suo importo. Due Stati membri non hanno alcun sistema generale di risarcimento.

qualunque altra possibilità offerta da altri mezzi di risarcimento. Tali sistemi presentano però ampie divergenze per quanto riguarda le vittime che possono ottenere il risarcimento e i criteri per determinare il suo importo. Due Stati membri non hanno alcun sistema generale di risarcimento.

Motivazione

Il risarcimento da parte dello Stato deve essere l'ultima rete di sicurezza per la vittima ai fini dell'ottenimento di un risarcimento dei danni subiti. La vittima deve pertanto esaurire anzitutto, entro limiti ragionevoli, tutte le altre possibilità a disposizione. Ove necessario, lo Stato deve coprire le eventuali differenze esistenti fra quanto la vittima ha ricevuto da altre fonti e l'importo totale del risarcimento cui ha diritto.

Emendamento 14 Considerando 13

(13) Le vittime di reati nell'Unione europea devono avere il diritto di ottenere un risarcimento adeguato **per le** lesioni sofferte, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono e indipendentemente dallo Stato in cui il reato è stato commesso.

(13) Le vittime di reati nell'Unione europea devono avere il diritto di ottenere un risarcimento **integrale ed effettivo a riparazione dei danni causati, nonché** adeguato **alle** lesioni sofferte, indipendentemente dallo Stato **membro** in cui risiedono e indipendentemente dallo Stato **membro** in cui il reato è stato commesso.

Motivazione

Si precisano le caratteristiche che deve avere il risarcimento dovuto alle vittime.

Emendamento 15 Considerando 14

(14) In considerazione delle ampie divergenze **tra gli Stati membri che possiedono un sistema** di risarcimento statale, e tenendo conto delle differenze socioeconomiche, **all'armonizzazione si deve preferire un approccio volto alla fissazione di** norme minime.

(14) In considerazione delle ampie divergenze **che esistono nelle legislazioni in materia** di risarcimento **alle vittime di reati, è necessario in primo luogo fissare** norme minime **in materia e tendere progressivamente ad una futura armonizzazione.**

Motivazione

L'emendamento mette ordine nel testo e lo rende più preciso.

Emendamento 16

Considerando 15

(15) Le norme minime devono abbracciare le vittime dei reati contro la persona, tra cui i reati violenti, i reati terroristici, i reati a sfondo sessuale, i reati contro donne e minori e i reati di razzismo e xenofobia. Le norme minime devono coprire i danni subiti dalle vittime di reati che risultano da lesioni personali, **con l'esclusione dei danni alle cose o della perdita di beni**. Esse devono anche coprire le persone a carico **ed i parenti stretti** della vittima del reato che sia deceduta **in** seguito **alle** lesioni subite.

(15) Le norme minime devono abbracciare le vittime dei reati contro la persona, tra cui i reati violenti, i reati terroristici, i reati a sfondo sessuale, i reati contro donne e minori e i reati di razzismo e xenofobia. Le norme minime devono coprire i danni subiti dalle vittime di reati che risultano **direttamente o indirettamente** da lesioni personali. Esse devono anche coprire le persone a carico **e, se del caso, i coniugi e i familiari di primo grado** della vittima del reato che sia deceduta **o che sia colpita da invalidità permanente ed irreversibile** a seguito **delle** lesioni subite.

Motivazione

Quando risultano da un reato intenzionale violento, i danni occasionati alla vittima, inclusa la perdita di beni patrimoniali avvenuta durante la commissione del reato, devono essere risarciti.

Le persone a carico devono comprendere in via prioritaria i familiari di primo grado della vittima deceduta o colpita da invalidità permanente totale e irreversibile.

E' importante comprendere la possibilità di un risarcimento per perdite causate indirettamente da lesioni personali onde consentire una compensazione per il mancato guadagno, che può costituire una parte essenziale della perdita globale della vittima.

Emendamento 17

Considerando 16

(16) Il risarcimento deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea e a tutti coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazioni.

(16) Il risarcimento deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea e, **attraverso l'applicazione del principio di giustizia sociale**, a tutti coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazioni.

Motivazione

Occorre indicare la ragione filosofica e giuridica che giustifica il risarcimento anche alle vittime che non siano cittadini europei.

Emendamento 18 Considerando 17

(17) Le norme minime devono **essere collegate alla legislazione in materia di** responsabilità civile di ciascuno degli Stati membri, in modo da garantire un adeguato livello di risarcimento e regole prevedibili e trasparenti, evitando però l'armonizzazione.

(17) Le norme minime devono **basarsi sul ravvicinamento alle norme materiali sulla** responsabilità civile **e penale** di ciascuno degli Stati membri **e sullo stesso modello su cui si basano tutti i sistemi esistenti di risarcimento**, in modo da garantire un adeguato livello di risarcimento e regole prevedibili e trasparenti, evitando però l'armonizzazione.

Motivazione

Le norme minime dovrebbero basarsi sul ravvicinamento alle norme materiali sulla responsabilità civile e penale degli Stati membri, tenendo conto del modello di risarcimento su cui si basano i sistemi istituiti in materia dagli Stati membri.

Emendamento 19 Considerando 18

(18) Il risarcimento deve coprire i danni non materiali, in particolare per garantire un risarcimento adeguato alle vittime di reati gravi **ed** alle persone a carico ed ai parenti stretti **di vittime che sono decedute in seguito ad un reato**.

(18) Il risarcimento deve coprire i danni **non pecuniari in conseguenza dei danni** non materiali **subiti**, in particolare per garantire un risarcimento adeguato alle vittime di reati gravi **e, in caso di loro decesso in conseguenza delle lesioni ricevute, altresì** alle persone a carico ed ai parenti stretti **nonché, eventualmente, al coniuge e ai familiari di primo grado**.

Motivazione

Le perdite non pecuniarie sono le perdite subite dalla vittima che non possono essere risarcite, che è difficile valutare sotto il profilo economico (come il dolore, la sofferenza fisica e psichica, ecc.) e che, in quanto danni non materiali, devono essere risarcite anche dagli Stati membri. Le norme minime devono garantire altresì che, in qualunque caso, se il risarcimento va a favore dei parenti stretti, si tratti in via prioritaria dei parenti di primo

grado.

Il termine "parenti stretti" è ampio e vago in termini giuridici. È pertanto più corretto segnalare espressamente il coniuge e i familiari di primo grado, allo scopo di non creare confusione.

Emendamento 20
Considerando 19

(19) Gli Stati membri devono avere la possibilità di mantenere o introdurre il principio secondo cui la responsabilità principale per il risarcimento alla vittima del reato spetta all'autore del reato. Si devono tuttavia introdurre alcune limitazioni nell'applicazione di questo principio al fine di evitare indebiti ritardi nel risarcimento delle vittime e di limitare i rischi di vittimizzazione secondaria.

(19) Gli Stati membri devono avere la possibilità di mantenere o introdurre il principio secondo cui la responsabilità principale per il risarcimento alla vittima del reato spetta all'autore del reato. Si devono tuttavia introdurre alcune limitazioni nell'applicazione di questo principio al fine di evitare indebiti ritardi nel risarcimento delle vittime e di limitare i rischi di vittimizzazione secondaria, ***in particolare quando l'autore del reato non sia stato scoperto o trovato, né processato, o non sia solvibile o vi siano chiari indizi del fatto che il processo avrà una durata superiore a un anno.***

Motivazione

Il responsabile dei danni causati alla vittima è l'autore del reato e pertanto, giuridicamente, tocca a lui risarcire i danni causati.

È tuttavia evidente che in molti casi l'autore del reato non è solvibile o non è stato scoperto o trovato o processato. In altri casi, il processo avviato avrà una durata superiore a un anno. In tutte queste fattispecie, lo Stato deve risarcire, anche se successivamente potrà procedere a un'azione surrogatoria della vittima per reclamare un risarcimento.

Emendamento 21
Considerando 20

(20) Le norme minime devono contemplare le restrizioni ***che possono essere poste*** alla concessione del risarcimento, in particolare quando tali restrizioni attengono agli obblighi della vittima del reato, come l'esigenza che la vittima sporga denuncia presso la polizia o faccia domanda di risarcimento entro un certo termine, in

(20) Le norme minime devono contemplare le restrizioni alla concessione del risarcimento ***statale che gli Stati membri sono autorizzati ad applicare***, in particolare quando tali restrizioni attengono agli obblighi della vittima del reato, come l'esigenza che la vittima sporga denuncia presso la polizia o faccia

modo da garantire la parità di trattamento di tutte le vittime nell'Unione europea. Si devono prevedere delle eccezioni a tali restrizioni per evitare che siano richiesti sforzi non realistici alla vittima di reato e per prendere in considerazione gli ostacoli che una vittima può incontrare in una situazione transfrontaliera.

domanda di risarcimento entro un certo termine, in modo da garantire la parità di trattamento di tutte le vittime nell'Unione europea. Si devono prevedere delle eccezioni a tali restrizioni per evitare che siano richiesti sforzi non realistici alla vittima di reato e per prendere in considerazione gli ostacoli che una vittima può incontrare in una situazione transfrontaliera.

Motivazione

Il risarcimento cui fa riferimento il testo è sempre di origine statale.

D'altro canto, le norme minime si riferiscono alla definizione delle restrizioni che gli Stati membri sono autorizzati ad applicare in materia. In ultima analisi, si tratta del livello minimo di risarcimento che tutti gli Stati membri devono prevedere e che possono, se del caso, superare o migliorare.

Emendamento 22 Considerando 21

(21) Deve essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri in modo da facilitare l'accesso al risarcimento nei casi in cui **il reato sia stato commesso** in uno Stato membro diverso da quello in cui **la vittima** risiede.

(21) Deve essere introdotto un sistema di cooperazione **efficace** tra le autorità degli Stati membri in modo da facilitare l'accesso al risarcimento nei casi in cui **una persona è rimasta vittima di un reato** in uno Stato membro diverso da quello in cui **essa risiede a titolo permanente**.

Motivazione

Facendo riferimento ai casi in cui la vittima si trova in una situazione transfrontaliera, si conferisce maggiore chiarezza e precisione al testo.

Emendamento 23 Considerando 22

(22) Questo sistema deve garantire alle vittime di reati la possibilità di rivolgersi sempre all'autorità del proprio Stato membro di residenza in modo da ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche che possono sorgere nelle situazioni transfrontaliere, facendo salvo il diritto degli Stati membri di applicare il principio di territorialità **come base per**

(22) Questo sistema deve garantire alle vittime di reati la possibilità di rivolgersi sempre all'autorità del proprio Stato membro di residenza **per presentare la domanda di risarcimento** in modo da ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche che possono sorgere nelle situazioni transfrontaliere, facendo salvo il diritto degli Stati membri di applicare il

L'obbligo di corrispondere il risarcimento.

principio di territorialità ***in virtù del quale spetta allo Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato*** corrispondere il risarcimento.

Motivazione

Si ritiene che il modello di aiuto reciproco sia più adatto a risolvere i problemi che la vittima in situazione transfrontaliera si trova a dover affrontare. In primo luogo si applica il principio di territorialità – il che significa che lo Stato membro in cui è stato commesso il reato è responsabile del pagamento del risarcimento – completato dal diritto della vittima, inteso ad evitare una vittimizzazione secondaria, di presentare la domanda di risarcimento ad un'autorità del proprio Stato di residenza.

Emendamento 24 Considerando 25

(25) In conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi della presente direttiva, ossia fissare norme minime per il risarcimento delle vittime di reati e facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della ***portata*** e degli effetti della direttiva, essere realizzati meglio a livello ***comunitario***. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

(25) In conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi della presente direttiva, ossia fissare norme minime per il risarcimento delle vittime di reati e facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della ***dimensione*** e degli effetti ***dell'azione, su scala comunitaria***, della direttiva, essere realizzati meglio a livello ***della Comunità europea***. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

Motivazione

Anche se si può utilizzare correttamente, in tale contesto, il termine "comunitario" senza che induca in errore, specificare "Comunità europea" aumenta la precisione, il che è del resto l'obiettivo del resto dell'emendamento.

Emendamento 25 Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è di fissare norme minime per il risarcimento

L'obiettivo della presente direttiva è di fissare norme minime per il risarcimento

alle vittime di reati e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere.

statale alle vittime di reati **commessi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea** e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere.

Motivazione

È fondamentale stabilire con la massima precisione gli obiettivi della proposta di direttiva che si riferiscono al risarcimento statale che deve essere garantito alle vittime di reati commessi sul territorio degli Stati membri dell'UE.

Emendamento 26

Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a)

1. Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, **gli Stati membri risarciscono**

a) le vittime che hanno subito lesioni personali direttamente cagionate da un reato intenzionale contro la vita, la salute o l'integrità personale commesso nel territorio **di uno degli Stati membri**;

1. Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, **ciascuno Stato membro risarcisce**

a) le vittime che **sono state colpite da invalidità permanente o che** hanno subito lesioni personali direttamente cagionate da un reato intenzionale **o da una grave negligenza della quale l'autore del reato possa ragionevolmente essere ritenuto responsabile** contro la vita, la salute o l'integrità personale, **fisica o psichica**, commesso nel **suo** territorio;

Motivazione

Al momento di calcolare il risarcimento, si deve tener conto sia dell'incapacità permanente che dei danni psichici.

La vittima può aver subito lesioni personali e perdite associate a seguito di una grave negligenza da parte dell'autore del reato, per le quali la vittima ha diritto ad uno standard minimo di risarcimento.

Emendamento 27
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) le vittime che hanno subito danni patrimoniali o la perdita o la distruzione di beni, direttamente cagionati da un reato intenzionale e violento contro la salute o l'integrità personale, fisica o psichica, commesso sul suo territorio;

Motivazione

Anche i danni ai beni patrimoniali della vittima, come ad esempio i vestiti, gli occhiali o altri effetti personali, danneggiati in diretta conseguenza di un reato intenzionale, grave e violento devono essere risarciti.

Emendamento 28
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) i ***parenti stretti*** e le persone a carico delle vittime ***come definite alla lettera a)*** che siano decedute a seguito delle lesioni personali riportate.

b) i ***coniugi, i familiari di primo grado*** e le persone a carico delle vittime che siano decedute a seguito delle lesioni personali riportate ***in conformità della lettera a)***.

Motivazione

Per quanto concerne le prima parte dell'emendamento, si veda la seconda parte della motivazione dell'emendamento 16 al considerando 15; la seconda parte dell'emendamento conferisce al testo una maggior precisione terminologica.

Il termine "parenti stretti" è ampio e vago in termini giuridici. È pertanto più corretto segnalare espressamente il coniuge e i familiari di primo grado, allo scopo di non creare confusione.

Emendamento 29
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) per "vittima" s'intende una persona fisica che ha subito ***un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche***, danni ***materiali*** causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

a) per "vittima" s'intende una persona fisica che ha subito ***lesioni materiali, e/o danni fisici o mentali, invalidità permanente, danni immateriali o danni patrimoniali*** causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

Motivazione

Si è voluto elencare in modo ordinato e dettagliato i vari tipi di danni che possono subire le vittime di reati, dai danni materiali a quelli immateriali, passando per i beni andati persi o danneggiati direttamente durante la commissione del reato.

Emendamento 30

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) le nozioni di "reato intenzionale", "**parenti stretti**" e "persone a carico" sono definite in conformità con la legge dello Stato membro **in** cui è stato commesso il reato;

b) le nozioni di "reato intenzionale", "**coniugi**", "**familiari di primo grado**" e "persone a carico" sono definite in conformità con la legge dello Stato membro **sul** cui **territorio** è stato commesso il reato;

Motivazione

Il termine "parenti stretti" è ampio e vago in termini giuridici. È pertanto più corretto segnalare espressamente il coniuge e i familiari di primo grado, allo scopo di non creare confusione.

Emendamento 31

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) la nozione di "lesioni personali" comprende danni sia psicologici che fisici.

c) la nozione di "lesioni personali" comprende danni sia psicologici che fisici **nonché l'invalidità permanente che ne deriva.**

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 32

Articolo 4, paragrafo 1

1. Il risarcimento copre i danni pecuniari e non pecuniari che *derivano come* diretta conseguenza *dalle* lesioni personali subite dalla vittima o, per quanto riguarda i **parenti stretti** e le persone a carico, **dal** decesso della vittima.

1. Il risarcimento copre i danni pecuniari, **a riparazione dei danni materiali e patrimoniali**, e **i danni** non pecuniari, **a riparazione dei danni immateriali**, che *sono la* diretta conseguenza *delle* lesioni personali subite dalla vittima o, per quanto riguarda i **coniugi, i familiari di primo grado** e le persone a carico, **i danni che sono diretta conseguenza del** decesso della vittima.

Motivazione

Cfr. mutatis mutandis le motivazioni degli emendamenti 29 e 30.

Emendamento 33

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1, lettera a)

a) caso per caso in modo tale da non differire significativamente, nel suo complesso, dall'importo che è stato o che avrebbe potuto essere concesso al ricorrente in esito ad una causa civile per danni secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento; o

a) caso per caso in modo tale da non differire significativamente, nel suo complesso, dall'importo che è stato o che avrebbe potuto essere concesso al ricorrente in esito ad una causa civile per danni secondo il diritto ***nazionale in materia di responsabilità*** civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento; o

Motivazione

Il testo è più chiaro.

Emendamento 34

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1, lettera b) e comma 2

b) in base a tariffe prefissate, per l'intero ammontare del risarcimento o per alcune delle, o tutte le, singole voci di danno coperte dal risarcimento.

b) in base a tariffe prefissate, per l'intero ammontare del risarcimento o per alcune delle, o tutte le, singole voci di danno ***materiale, immateriale o patrimoniale*** coperte dal risarcimento.

Le tariffe di cui alla lettera b) riflettono una media dell'importo del risarcimento che sarebbe stato concesso per danni simili a quelli subiti dal richiedente secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento.

Le tariffe di cui alla lettera b) riflettono una media dell'importo del risarcimento che sarebbe stato concesso per danni simili a quelli subiti dal richiedente secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento ***e vengono adeguate annualmente, verso l'alto o verso il basso, in funzione dell'aumento o della diminuzione dell'indice del costo della vita definito ufficialmente.***

Motivazione

Cfr. l'emendamento 29. D'altro canto, le tariffe devono essere adeguate in funzione dell'aumento o della diminuzione del costo della vita.

Emendamento 35
Articolo 4, paragrafo 3, commi 1 e 1 bis (nuovo)

3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un importo massimo non inferiore a **60 000** euro per il risarcimento che può essere complessivamente erogato ad un singolo richiedente.

3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un importo massimo non inferiore a **100 000** euro per il risarcimento che può essere complessivamente erogato ad un singolo richiedente.

Detto importo viene adeguato annualmente, verso l'alto o verso il basso, in funzione dell'aumento o della diminuzione dell'indice del costo della vita definito ufficialmente da Eurostat.

Motivazione

Tenuto conto del fatto che attualmente esistono differenze enormi fra gli importi massimi che le legislazioni degli Stati membri autorizzano a concedere come risarcimento alle vittime di reato (in alcuni casi, si possono toccare gli 800 000 euro), è ragionevole stabilire che l'importo massimo fissato dagli Stati membri non sia in alcun caso inferiore a 100 000 euro, cifra il cui impatto di bilancio è considerato non eccessivo. Lo scopo è di limitare o evitare trattamenti troppo differenziati e iniqui, vale a dire evitare che due persone che hanno subito danni simili a causa di reati simili, commessi però in Stati membri diversi, ricevano risarcimenti del tutto diversi.

Ciò non osta a che gli Stati che lo desiderano possano fissare importi che superano ampiamente tale limite minimo.

Emendamento 36
Articolo 4, paragrafo 4

4. Il risarcimento può essere erogato in una soluzione unica o con pagamenti rateali, per l'intero importo del risarcimento o per alcune o tutte le singole voci di danno coperte dal risarcimento.

4. Il risarcimento può essere erogato in una soluzione unica o con pagamenti rateali, per l'intero importo del risarcimento o per alcune o tutte le singole voci di danno ***materiale, immateriale, patrimoniale o invalidità permanente*** coperte dal risarcimento, ***salvo quando ciò comporti gravi difficoltà finanziarie.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 29.

Una deroga per i casi che comportino gravi difficoltà finanziarie garantirebbe che non si

metta a repentaglio l'adeguatezza del risarcimento.

Emendamento 37
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri prevedono un anticipo di pagamento sull'importo del risarcimento richiesto **ogniqualevolta**:

1. Gli Stati membri prevedono un anticipo di pagamento sull'importo del risarcimento richiesto **in presenza delle seguenti condizioni**:

Motivazione

Devono essere presenti contemporaneamente tutte queste condizioni.

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) vi sia motivo di ritenere che la decisione finale non **potrà essere adottata** entro **breve** termine dalla presentazione della domanda di risarcimento;

b) vi sia motivo di ritenere che la decisione finale **o la valutazione definitiva delle sequele e delle conseguenze mediche di lungo termine del reato** non **potranno avere luogo** entro **un** termine **breve** dalla presentazione della domanda di risarcimento;

Motivazione

Anche quando si è nell'impossibilità di valutare le sequele e le conseguenze mediche di un reato, perché è necessario un lungo periodo di tempo per poter fare una valutazione definitiva, è opportuno prevedere un anticipo se la situazione finanziaria della vittima lo richiede.

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) ciò sia giustificato in considerazione della situazione finanziaria del richiedente;

c) ciò sia giustificato in considerazione della situazione **di grave necessità** finanziaria del richiedente;

Motivazione

L'anticipo deve essere accordato nei casi in cui la vittima si trova in una situazione di estrema necessità finanziaria.

Emendamento 40
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

d) si possa presumere con ragionevole certezza che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni. **soppressa**

Motivazione

Tale lettera va soppressa perché, anche se è certo che l'autore del reato dispone di mezzi sufficienti per far fronte alla responsabilità che gli deriva dai danni e dalle lesioni causati, la vittima in situazione di estrema necessità non può aspettare una decisione giudiziaria che può tardare anni.

Emendamento 41
Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri **possono esigere** la restituzione integrale o parziale dell'anticipo erogato se la decisione finale sulla richiesta di risarcimento consiste nel rigetto della domanda o nella concessione di un importo di risarcimento inferiore a quello erogato a titolo di anticipo.

2. Gli Stati membri **esigono** la restituzione integrale o parziale dell'anticipo erogato se la decisione finale sulla richiesta di risarcimento consiste nel rigetto della domanda o nella concessione di un importo di risarcimento inferiore a quello erogato a titolo di anticipo.

Motivazione

Gli Stati membri devono esigere la restituzione perché, in caso contrario, si permetterebbe un arricchimento ingiusto e si darebbe luogo a differenze inaccettabili fra gli Stati membri.

Emendamento 42
Articolo 6

6. Gli Stati membri possono escludere dal risarcimento le vittime che hanno subito lesioni di entità minima.

6. Gli Stati membri possono **definire un importo minimo non superiore a 250 euro onde** escludere dal risarcimento le vittime che hanno subito lesioni di entità minima, **definite quali lesioni che non abbiano un impatto significativo pecuniario o non pecuniario, diretto o indiretto, sulla vita e sulla qualità di vita della vittima.**

Motivazione

Nel caso in cui l'importo totale del risarcimento da versarsi alla vittima non superi i 250 euro, gli Stati potranno escludere il risarcimento, dal momento che le spese e le pratiche amministrative superano di gran lunga l'importo del risarcimento stesso. Ciò non impedisce agli Stati membri, qualora lo desiderino, di risarcire qualunque importo, per minimo che sia.

Il concetto di "lesioni di entità minima" richiede una precisazione affinché tutte le vittime ricevano un adeguato risarcimento.

Emendamento 43

Articolo 7

7. Gli Stati membri possono prevedere che il risarcimento sia ridotto ***o rifiutato*** a causa ***del comportamento*** del richiedente in relazione diretta con l'evento che ha cagionato le lesioni o la morte.

7. Gli Stati membri possono prevedere che il risarcimento sia ***rifiutato o ridotto proporzionalmente*** a causa ***della responsabilità parziale*** del richiedente in relazione diretta con l'evento che ha cagionato le lesioni o la morte.

Motivazione

Qualunque riduzione del risarcimento deve essere proporzionale all'eventuale responsabilità della vittima rispetto al reato.

Gli Stati membri devono avere la possibilità di ridurre o negare il risarcimento quando la vittima sia stata parzialmente responsabile del reato, ad esempio quando vi sia stata provocazione da parte della vittima.

Emendamento 44

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***lettera a)*** e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia compiuto sforzi ragionevoli per ottenere e far eseguire una sentenza o decisione di condanna dell'autore del reato al pagamento dei danni.

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***lettere a) e a bis)*** e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia compiuto sforzi ragionevoli per ottenere e far eseguire una sentenza o decisione di condanna dell'autore del reato al pagamento dei danni ***senza essere riuscito nel suo intento, o al fatto che siano esaurite le possibilità di risarcimento da parte dei sistemi di sicurezza sociale o di un'assicurazione***

privata.

Motivazione

Prima di ricorrere al risarcimento statale, la vittima deve aver esaurito ogni possibilità di risarcimento da parte dei sistemi di sicurezza sociale o di un'assicurazione privata.

Emendamento 45

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

a) sia **probabile** che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni;

a) sia **provato** che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni;

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 46

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

b) il richiedente non sia stato in grado di ottenere una sentenza o una decisione di condanna dell'autore al risarcimento entro **due anni successivi** alla commissione del reato, per il fatto che le indagini di polizia o il procedimento penale non sono stati conclusi entro quel termine; o

b) il richiedente non sia stato in grado di ottenere una sentenza o una decisione di condanna dell'autore al risarcimento entro **l'anno successivo** alla commissione del reato, per il fatto che le indagini di polizia o il procedimento penale non sono stati conclusi entro quel termine; o

Motivazione

Il termine di due anni è eccessivo e costituisce un elemento in più che contribuisce ad accentuare la vittimizzazione secondaria.

Emendamento 47

Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri **possono**, al fine di evitare un doppio risarcimento, **dedurre** dal risarcimento concesso, o **ripetere** dalla persona che lo abbia ottenuto, qualsiasi

1. Al fine di evitare un doppio risarcimento, gli Stati membri **deducono** dal risarcimento concesso, o **ripetono** dalla persona che lo abbia ottenuto, qualsiasi

somma effettivamente ricevuta a titolo di danni, risarcimenti o benefici per gli stessi danni da altre fonti.

somma effettivamente ricevuta a titolo di danni, risarcimenti o benefici per gli stessi danni da altre fonti.

Motivazione

Per evitare che ci si arricchisca ingiustamente e che vi siano differenze fra gli Stati membri, questi ultimi devono evitare il doppio risarcimento.

Emendamento 48
Articolo 10

10. Lo Stato membro o l'autorità competente **può subentrare** nei diritti della persona che ha ottenuto il risarcimento nel limite dell'ammontare del risarcimento erogato.

10. Lo Stato membro o l'autorità competente **subentra** nei diritti della persona che ha ottenuto il risarcimento nel limite dell'ammontare del risarcimento erogato.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 49
Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti **nello** Stato membro in cui il reato è stato commesso.

Questa condizione si considera soddisfatta se il richiedente denuncia il reato **nello** Stato membro di residenza **ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale.**

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **lettere a) e a bis)**, subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti **dello** Stato membro in cui il reato è stato commesso.

Questa condizione si considera soddisfatta se il richiedente denuncia il reato **presso le autorità competenti dello** Stato membro di residenza, **nel caso in cui non abbia potuto farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, se si tratta di un reato grave, nel caso in cui abbia scelto di non farlo.**

L'autorità competente presso la quale è stata presentata la denuncia, se non è essa stessa competente al riguardo, trasmette

quest'ultima senza ritardi all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato. La denuncia è trattata in conformità del diritto interno dello Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

Motivazione

Occorre evitare i riferimenti ad altri atti, come prevede l'orientamento 6 dell'Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

Emendamento 50
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri che applicano la condizione di cui al paragrafo 1 possono prescrivere che la denuncia venga presentata entro un certo termine. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a **sette giorni** dal momento in cui è stato commesso il reato.

2. Gli Stati membri che applicano la condizione di cui al paragrafo 1 possono prescrivere che la denuncia venga presentata entro un certo termine. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a **un mese** dal momento in cui è stato commesso il reato.

Motivazione

È più ragionevole fissare un termine di un mese, date le dolorose circostanze in cui solitamente si trova la vittima.

Emendamento 51
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

b) gli ostacoli significativi incontrati dalla vittima per il fatto di essere residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

b) gli ostacoli significativi **e le difficoltà linguistiche** incontrati dalla vittima per il fatto di essere residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Motivazione

Nel caso di situazioni transfrontaliere, si deve tener conto delle difficoltà linguistiche della vittima.

Emendamento 52
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) altri ostacoli rilevanti incontrati

dalla vittima, di cui si possa ragionevolmente presumere che le abbiano impedito di denunciare il reato.

Motivazione

Circostanze che possono aver legittimamente impedito alla vittima di denunciare il reato (p. es. una grave malattia o una grave lesione non connessa al reato) possono non avere alcuna connessione con il reato stesso o col fatto che la vittima risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.

Emendamento 53

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

a) tale sospensione sia necessaria a stabilire che le lesioni ***subite*** sono ***state cagionate*** da un reato intenzionale; e

a) tale sospensione sia necessaria a stabilire che le lesioni ***fisiche o psichiche, i danni immateriali o i pregiudizi patrimoniali subiti*** sono ***stati cagionati*** da un reato intenzionale; e

Motivazione

I danni immateriali sono quei danni subiti dalla vittima che non possono essere riparati o che è difficile valutare sotto il profilo economico (come il dolore, la sofferenza fisica e psichica, ecc.) e che devono anch'essi essere risarciti dallo Stato membro come danni immateriali.

Emendamento 54

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

b) la sospensione non dia luogo ***ad eccessivi*** ritardi o difficoltà finanziarie per il richiedente.

b) la sospensione non dia luogo ***a*** ritardi ***superiori a un anno*** o difficoltà finanziarie per il richiedente.

Motivazione

I processi penali possono avere a volte una durata di vari anni; d'altro canto, è assai difficile poter stabilire quando un ritardo possa essere considerato "eccessivo".

Emendamento 55

Articolo 13, paragrafo 2

2. Nell'applicazione della condizione di cui

2. Nell'applicazione della condizione di cui

al paragrafo 1, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui non si possa ragionevolmente esigere che il richiedente presenti domanda entro il termine fissato. Tra questi casi figurano quelli in cui le vittime *abbiano* incontrato ostacoli significativi per il fatto di essere residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

al paragrafo 1, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui non si possa ragionevolmente esigere che il richiedente presenti domanda entro il termine fissato. Tra questi casi figurano quelli in cui ***esistono motivi di forza maggiore, quelli in cui*** le vittime *hanno* incontrato ostacoli significativi per il fatto di essere residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato ***o quelli in cui la vittima è un minore.***

Motivazione

Devono essere previste eccezioni alla condizione della scadenza del termine, ad esempio per i casi in cui esistono motivi di forza maggiore che lo giustificano, nonché quando la vittima è un minore e non può agire se non tramite un rappresentante. Occorre prevedere che, una volta raggiunta la maggiore età, si possano rivendicare i diritti che sul momento non si erano potuti esercitare.

Emendamento 56 Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri ***si impegnano a limitare*** le formalità amministrative necessarie per la domanda di risarcimento allo stretto indispensabile per non compromettere la possibilità di condurre una valutazione adeguata dell'ammissibilità della domanda e dell'importo del risarcimento da erogare.

2. Gli Stati membri ***limitano*** le formalità amministrative necessarie per la domanda di risarcimento allo stretto indispensabile per non compromettere la possibilità di condurre una valutazione adeguata dell'ammissibilità della domanda e dell'importo del risarcimento da erogare.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 57 Articolo 15, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano i criteri di cui agli articoli da 2 a 13, ove applicabili, e le procedure amministrative richieste per la presentazione della domanda, indicando anche, ove necessario, la competenza giurisdizionale specifica o territoriale delle autorità di cui

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano i criteri di cui agli articoli da 2 a 13, ove applicabili, e le procedure amministrative richieste per la presentazione della domanda, indicando anche, ove necessario, la competenza giurisdizionale specifica o territoriale delle autorità di cui

all'articolo 14, paragrafo 1. Tali informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

all'articolo 14, paragrafo 1. Tali informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità, **senza alcun costo per chi le riceva.**

Motivazione

Affinché l'informazione sia pienamente accessibile, essa deve essere gratuita, coerentemente con il principio stabilito all'articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento 58
Articolo 16, paragrafo 1

1. Qualora il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente ha la propria residenza, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda presso **un'autorità di quest'ultimo** Stato membro, purché rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1.

1. Qualora il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente ha la propria residenza, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda presso **l'autorità competente del suo** Stato membro **di residenza**, purché rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento chiarisce e precisa il testo.

Emendamento 59
Articolo 16, paragrafo 2

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità, in appresso definite "autorità di assistenza", responsabili per l'applicazione del paragrafo 1.

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità, in appresso definite "autorità di assistenza", responsabili per l'applicazione del paragrafo 1, **che saranno integrate, ove opportuno, nelle autorità responsabili del sistema di risarcimento statale di ciascuno Stato membro.**

Motivazione

Le autorità di assistenza devono essere le stesse o essere integrate nelle autorità nazionali responsabili del sistema di risarcimento statale in vigore negli Stati membri.

Emendamento 60
Articolo 17, paragrafo 1

1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nonché i formulari necessari, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nonché i formulari **armonizzati** necessari, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

È indispensabile che esistano, a livello della Comunità europea, formulari armonizzati onde facilitare il lavoro amministrativo.

Emendamento 61
Articolo 17, paragrafo 2

2. L'autorità di assistenza assiste il richiedente nella preparazione della domanda di risarcimento e fa in modo, per quanto possibile, che essa sia corredata di tutta la documentazione a sostegno eventualmente **richiesta**.

2. L'autorità di assistenza assiste il richiedente nella preparazione della domanda di risarcimento e fa in modo, per quanto possibile, che essa sia corredata di tutta la documentazione a sostegno, **con i rapporti complementari** eventualmente **richiesti**.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 62
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'autorità di assistenza procede alle necessarie traduzioni, accertandosi che la domanda di risarcimento nonché i rapporti e i documenti complementari siano redatti in una lingua accettata dall'autorità ricevente.

Motivazione

Le traduzioni necessarie devono essere garantite dall'autorità di assistenza alla vittima.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 3

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda. Può rigettare una domanda solo qualora sia manifesto che la domanda non è stata fatta in buona fede.

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda. Può rigettare una domanda, **mediante motivazione scritta**, solo qualora sia manifesto che la domanda non è stata fatta in buona fede.

Motivazione

Il rigetto della domanda deve avvenire per iscritto ed essere motivato, onde poter essere controllato giurisdizionalmente.

Emendamento 64 Articolo 18, comma 1

L'autorità di assistenza trasmette la domanda, insieme a tutta la documentazione a sostegno della stessa, direttamente all'autorità competente dello Stato membro responsabile per decidere sulla domanda di risarcimento, in appresso definita "autorità di decisione".

L'autorità di assistenza trasmette, **mediante il formulario armonizzato di comunicazione fra autorità**, la domanda, insieme a tutta la documentazione a sostegno della stessa, direttamente all'autorità competente dello Stato membro responsabile per decidere sulla domanda di risarcimento, in appresso definita "autorità di decisione".

Motivazione

La comunicazione fra le autorità di assistenza e di decisione deve avvenire ricorrendo ad un formulario armonizzato, che presenta evidenti vantaggi sotto il profilo amministrativo e della certezza giuridica.

Emendamento 65
Articolo 18, comma 2, alinea

L'autorità di assistenza fornisce allo stesso tempo all'autorità di decisione le seguenti informazioni:

L'autorità di assistenza fornisce allo stesso tempo all'autorità di decisione, **mediante il formulario armonizzato di comunicazione**, le seguenti informazioni:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 66
Articolo 18, comma 2, lettera b)

b) un elenco della documentazione fornita a sostegno della domanda;

b) un elenco della documentazione fornita a sostegno della domanda **nonché, se necessario, la relativa traduzione**;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 62 all'articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 67
Articolo 18, comma 2, lettera d)

d) se del caso, la lingua in cui è **stata redatta la** domanda.

d) se del caso, la lingua in cui è **stato compilato il formulario armonizzato di** domanda.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo. Cfr., d'altro canto, l'emendamento 60 all'articolo 17, paragrafo 1.

Emendamento 68
Articolo 19, alinea

Al ricevimento di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 18, l'autorità di decisione invia al più presto, direttamente all'autorità di assistenza, le seguenti informazioni:

Al ricevimento di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 18, l'autorità di decisione invia al più presto, direttamente all'autorità di assistenza, **mediante il formulario armonizzato di comunicazione fra autorità**, le seguenti informazioni:

Motivazione

Cfr. emendamento 64.

Emendamento 69
Articolo 20

L'autorità di assistenza assiste il richiedente nel soddisfare le richieste di informazioni supplementari dell'autorità di decisione e trasmette in seguito tali informazioni **al più presto** direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco della documentazione trasmessa.

L'autorità di assistenza assiste il richiedente nel soddisfare le richieste di informazioni supplementari dell'autorità di decisione e trasmette in seguito tali informazioni direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco della documentazione trasmessa.

Motivazione

La trasmissione deve essere immediata.

Emendamento 70
Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

b) il richiedente sia ascoltato direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, tramite l'uso del telefono o della videoconferenza.

b) il richiedente sia ascoltato direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, tramite l'uso del telefono o della videoconferenza **o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione equivalente.**

Motivazione

La moderna tecnologia offre oggi altre possibilità di comunicazione oltre al telefono e alla videoconferenza, che è necessario prendere in considerazione. È altresì necessario prevedere altri futuri mezzi di comunicazione che saranno il frutto dell'attuale vertiginosa rivoluzione tecnologica.

Emendamento 71
Articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

b) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, per il quale l'uso delle lingue è disciplinato dalle leggi dello Stato membro dell'autorità;

soppressa

Motivazione

Occorre adottare opportune misure per garantire che il testo della decisione sia compreso dalla vittima. La responsabilità della traduzione dei documenti deve essere condivisa dall'autorità di assistenza e dall'autorità di decisione.

Emendamento 72
Articolo 24, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, predispone il formulario armonizzato di domanda di risarcimento, di cui all'articolo ..., paragrafo ..., e il formulario armonizzato di comunicazione fra autorità, di cui all'articolo ..., paragrafo

La Commissione provvede alla traduzione di detti formulari in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

Motivazione

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, deve predisporre formulari armonizzati.

Emendamento 73
Articolo 24, paragrafo 2

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione si incarica di fornire le necessarie traduzioni del manuale.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione si incarica di fornire le necessarie traduzioni del manuale ***in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.***

Motivazione

Il manuale deve essere tradotto in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

Emendamento 74
Articolo 25, comma 1, lettera b)

b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra autorità di assistenza e autorità di decisione degli Stati membri; e

b) ***sviluppare, sostenere, promuovere e migliorare*** la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra autorità di assistenza e autorità di decisione degli Stati

membri; e

Motivazione

L'emendamento amplia e definisce in modo più dettagliato i compiti dei punti di contatto.

Emendamento 75
Articolo 27, paragrafo 4

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle **principali** disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Motivazione

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le disposizioni che adottano e non solo quelle che considerano "principali".

MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

Il diritto penale sostanziale della maggior parte degli Stati del mondo, e quindi dell'Unione europea, continua ad essere incentrato sulla definizione dei tipi di reato quali comportamenti considerati incompatibili con le norme e i principi fondamentali dello stato di diritto, per cui uno Stato reagisce di fronte ai comportamenti e agli atti considerati reati imponendo all'autore del reato delle pene corrispondenti al danno procurato, anche al fine di dissuadere coloro che compiono reati dal ripetere gli atti punibili e dissuadere altri dal tenere comportamenti analoghi.

Si può pertanto affermare che il sistema giudiziario penale dei nostri giorni si limita essenzialmente ad applicare il diritto in materia come una relazione tra lo Stato e colui che compie il reato, incentrando l'attenzione sulla sanzione, e solo più recentemente sulle misure adottate aventi per oggetto la riabilitazione e il reinserimento sociali del condannato.

II. LA VITTIMA DEL REATO – MISURE DI SOSTEGNO SU SCALA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

a) Considerazioni generali

Paradossalmente, in questo sistema giudiziario e penale, la vittima del reato non gode di un'attenzione adeguata, anzi spesso viene lasciata senza una protezione adeguata e un adeguato risarcimento.

Per questo motivo, nel corso degli ultimi decenni i criminologi e i responsabili della politica penale hanno dedicato un'attenzione particolare alla posizione della vittima nel quadro della procedura penale e alla tutela dei suoi interessi.

Recenti studi vittimologici hanno messo in evidenza la situazione di angoscia psicologica e materiale in cui la vittima si trova dopo essere stata oggetto di un reato, così come le difficoltà con le quali la vittima stessa si scontra. Questi studi corroborano la tesi che il sostegno alla vittima deve costituire una preoccupazione costante della politica penale.

Questo sostegno alla vittima dovrebbe comportare due tipi di misure complementari: in primo luogo l'aiuto materiale, psicologico, sanitario e sociale e, in secondo luogo, la riparazione dei danni causati, sia materiali che non, alla vittima o alle persone da essa dipendenti.

Occorre garantire un risarcimento alla vittima non solo per attenuare, nella misura del possibile, il danno e le sofferenze subiti, ma anche per pacificare il conflitto sociale prodotto dal reato e facilitare l'applicazione di una politica penale razionale e corretta.

In prima istanza, la riparazione o il risarcimento dovrebbero spettare a colui che ha commesso il reato, quale responsabile diretto del danno, ed essere fissati mediante una decisione di un tribunale civile o, in alcuni paesi, di un tribunale penale, o a seguito di un accordo giudiziale o extragiudiziale raggiunto tra la vittima e colui che ha commesso il reato. Tuttavia se, teoricamente, la vittima o le persone a carico possono ottenere soddisfazione in questo modo, in pratica raramente si ottiene un risarcimento integrale da parte di colui che ha commesso il

reato, perché quest'ultimo non è stato identificato, è scomparso, o è insolvente.

b) Misure a livello nazionale

Le ragioni sopra illustrate hanno obbligato gli Stati, a partire dagli anni Sessanta, ad adottare misure legislative volte a creare sistemi di risarcimento per le vittime di reati creando fondi pubblici da utilizzare nei casi (la maggioranza) in cui non è possibile risarcire la vittima in altro modo, sulla base dei principi della solidarietà e della giustizia sociale.

Così, nel 1965 i primi ad approvare una legislazione in materia di protezione delle vittime dei reati sono stati gli Stati Uniti e il Canada, il cui esempio è stato seguito in Europa da Finlandia (1973), Irlanda (1974), Paesi Bassi (1975), Norvegia (1976), Francia (1977), Lussemburgo (1984), Belgio (1985), Germania (legge del 1976, modificata nel 1983 e nel 1987), e Spagna (1995). D'altra parte alcuni Stati quali l'Italia (1980), la Francia (1986) o la Spagna (1992) hanno approvato leggi che rivolgono particolare attenzione alle vittime di attentati terroristici, a seguito della costante brutalità con cui questo tipo di reato, che attenta contro i fondamenti e i valori essenziali della civilizzazione e del genere umano, ha colpito tali Stati.

c) Misure a livello internazionale

Al di fuori dell'ambito dell'Unione europea vanno sottolineati i seguenti strumenti giuridici:

1) la Convenzione europea n. 116 del Consiglio d'Europa, del 24 novembre 1983, sul risarcimento alle vittime di reati violenti che, anche se costituisce un punto di riferimento obbligato in Europa, tuttavia non è stata ratificata da diversi Stati membri dell'Unione europea.

La convenzione europea è entrata in vigore il 1° febbraio 1988, ovviamente per gli Stati che la hanno ratificata.

Tale Convenzione obbliga le parti firmatarie a prevedere nella loro legislazione o prassi amministrativa un sistema di compensazione volto a risarcire, attraverso fondi pubblici, le vittime di reati violenti intenzionali che abbiano comportato lesioni gravi o addirittura la morte della vittima del reato.

La convenzione europea enumera gli elementi che costituiscono il pregiudizio da risarcire obbligatoriamente, quali la perdita di entrate della persona immobilizzata a seguito di lesioni, le spese mediche e di ospedalizzazione, le spese funerarie e, nel caso delle persone a carico della vittima, la perdita di alimenti.

La convenzione è basata sul principio della giustizia sociale, che esige che ciascuno Stato risarcisce non solo i propri cittadini, ma anche lavoratori migranti, turisti, studenti, ecc. che siano stati vittime di atti di violenza perpetrati sul suo territorio.

2) Le raccomandazioni del Consiglio d'Europa nn. 11 del 1985 e 21 del 1987 relativa alla posizione della vittima nell'ambito del diritto penale e del diritto penale processuale.

3) La dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e abusi di potere, approvata mediante la risoluzione 40/34 dell'Assemblea generale delle

Nazioni Unite il 29 novembre 1985.

III. LA POLITICA DELL'UNIONE EUROPEA RISPETTO ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

L'Unione europea ha previsto la creazione di un mercato unico, il che a sua volta implica la creazione di uno spazio senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali deve essere garantita sul territorio degli Stati dell'Unione come disposto dall'articolo 14 del trattato CE.

Inoltre, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi prioritari quello di mantenere e sviluppare l'Unione come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone, un evidente corollario della quale è la protezione delle vittime della criminalità.

Il cittadino europeo non può esercitare il proprio diritto alla libera circolazione se l'Unione non adotta le misure necessarie per proteggerlo quando è vittima di un reato in qualunque parte del territorio della stessa, indipendentemente dalla sua nazionalità, e per risarcirlo per i danni subiti.

Per questo, il piano d'azione di Vienna del Consiglio e della Commissione adottato dal Consiglio GAI il 3 dicembre 1998 chiedeva che si affrontasse la questione dell'aiuto alle vittime e la possibilità di adottare misure a livello dell'Unione.

Il Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 chiedeva poi nelle sue conclusioni l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni subiti.

Al fine di adempiere a queste indicazioni la Commissione ha presentato, il 14 luglio 1999, una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dal titolo "Vittime di reati nell'Unione europea – Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere"¹. La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha adottato la relazione elaborata da Patsy Sørensen (A5-0126/2000) su tale comunicazione il 25 aprile 2000 e, il 15 giugno 2000, il Parlamento europeo ha approvato la sua risoluzione in proposito².

Il Consiglio ha poi adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale³, al fine di garantire alla persona che sia stata vittima di un reato in qualunque parte del territorio dell'Unione un ruolo attivo nel quadro del procedimento penale e, se del caso, la possibilità di ottenere una risoluzione penale condannando il delinquente al pagamento di un risarcimento, a seguito della relazione di Carmen Cerdeira Morterero (A5-0355/2000) e della risoluzione del Parlamento europeo in proposito del 12 dicembre 2000⁴.

¹ COM(1999) 349 def.

² GU C 67 del 1.3.2001, pag. 304.

³ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

⁴ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 36.

Sempre al fine di adempiere ai mandati politici di Tampere, la Commissione ha presentato, il 28 settembre 2001, un Libro verde sul "Risarcimento alle vittime di reati"⁵ al fine di aprire un'ampia consultazione rivolta alle amministrazioni pubbliche e alla società in generale su questa tematica. La relatrice ha avuto l'onore di elaborare la relativa relazione, approvata il 13 settembre 2002 (A5-0309/2002).

IV. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO SUL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI REATI - VALUTAZIONE

Attualmente nell'Unione europea tredici Stati membri hanno introdotto sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reati per le lesioni subite.

Tuttavia, da un lato ci sono Stati europei che non hanno ancora una legislazione specifica in materia, e, dall'altro, tra gli Stati membri che hanno una legislazione specifica esistono differenze enormi, a tal punto che la possibilità di ottenere un risarcimento e l'entità del risarcimento stesso dipendono dal luogo di residenza o dal luogo nel quale il reato è stato commesso. Questa situazione può far sì che due persone che siano state vittime di un reato in circostanze identiche ma in due Stati membri diversi possano percepire risarcimenti di entità molto diverse per lesioni analoghe, o persino non riceverne affatto.

La relatrice ritiene che questa situazione sia intollerabile nell'ambito dell'Unione europea, in quanto provoca conseguenze ingiuste ed arbitrarie per le vittime dei reati che sono totalmente incompatibili con l'obiettivo della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, visto che attualmente il risarcimento che le vittime di un reato possono ottenere dipende dallo Stato membro nel cui territorio il reato è stato commesso, giacché le diverse legislazioni nazionali in materia presentano profonde differenze.

La relatrice pertanto non può mancare di congratularsi per la proposta di direttiva della Commissione e, in base ad un primo esame generale, di valutarla positivamente; la proposta mira a limitare le conseguenze inique risultanti dai diversi livelli di risarcimento attualmente esistenti nei diversi Stati membri e a garantire che i cittadini e i residenti legali nell'Unione europea percepiscano un risarcimento adeguato per i danni subiti quando siano stati vittima di un reato in qualunque parte del territorio comunitario.

Ciò nonostante, la relatrice ha ritenuto opportuno presentare all'esame della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni 59 proposte di emendamento volte a contribuire ad adeguare il testo definitivo alle reali necessità dei cittadini europei e dei residenti legali vittime di reati nel territorio dell'Unione europea.

⁵ COM(2001) 536.